

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 ottobre 2017, n. 145

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – Variante puntuale al PRG nel comune di Andria - Sentenza n. 1573/2011 del T.A.R. - Ricorso proposto da “Nefhti” s.r.l. - Autorità Proponente: Commissario ad Acta.

la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA”*

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- La L.R. 20 agosto 2012 n.24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
- La Legge Regionale n. 17/2015;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”* e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, *“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”*, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Premesso che:

- con nota prot. 47217 del 07/06/2017, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 08/06/2017 al n. AOO_089/5614 di protocollo di questa Sezione regionale, il Commissario ad Acta in indirizzo presentava l’istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per la variante in oggetto, corredata dalla documentazione di seguito elencata, su supporto informatico:

- Deliberazione commissariale n.2 del 24/06/2016, avente ad oggetto: *“Sentenza n.1573/2011, pubblicata in data 20.10.2011, della III sezione del TAR Puglia-Bari di accoglimento del ricorso proposto da “Nefhti”*

s.r.l. contro il Comune di Andria – Variante puntuale al P.R.G.: deliberazione preliminare”, in cui, tra l’altro si dichiara che tale variante urbanistica è da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.8 L.R.n.44/2012 ss.mm.ii;

- Deliberazione commissariale n.5 del 19/05/2017, avente ad oggetto: *“Sentenza n.1573/2011, pubblicata in data 20.10.2011, della III sezione del TAR Puglia-Bari di accoglimento del ricorso proposto da “Nefhti” s.r.l. contro il Comune di Andria – Variante puntuale al P.R.G.: presa d’atto del progetto di variante urbanistica e approvazione del Rapporto Ambientale preliminare per le finalità di cui all’art.8 della L.r. n.44/2012;*
- Relazione geologica, redatta dal tecnico Geologo Dott. Vincenzo Iannuzzi;
- in riscontro alla suddetta nota prot. 47217/2017 questo ufficio, effettuata la verifica di completezza della documentazione ai sensi dell’art.8, comma 2, della L.R.44/2012 ss.mm.ii, con nota prot. AOO_089/0006298 del 23/06/2017 rappresentava all’autorità precedente che l’istanza risultava carente dell’elaborato tecnico “Rapporto Preliminare di verifica”, quale documento essenziale per l’avvio del procedimento di che trattasi;
- con nota prot.55904 del 06/07/2017, acquisita in pari data al n. AOO_089/6738 di protocollo di questa Sezione regionale, il Dirigente dell’Ufficio di Piano del Comune di Andria precisava che la documentazione allegata all’istanza di cui alla predetta nota prot.47217/2017 era stata trasmessa tramite cinque invii PEC per questioni di capienza di posta elettronica;
- acquisita la documentazione mancante, con nota prot. n. AOO_089/7098 del 18/7/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, provvedeva ad individuare e consultare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (di seguito denominati SCMA), secondo quanto disposto dagli artt.5, 6 e 8, comma 2, della legge regionale n.44/2012 ss.mm.ii., effettuando la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta:
 - Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Valorizzazione e Tutela del Paesaggio, Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Rifiuti e Bonifica, Sezione Difesa del suolo e rischio sismico, Sezione Protezione Civile, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Risorse Idriche;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
 - AQP
 - Autorità Idrica Pugliese;
 - Autorità di Bacino della Puglia;
 - Agenzia Regionale Sanitaria;
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia;
 - ASL BAT;
 - Provincia di BAT - Settore infrastrutture trasporti e viabilità, Settore urbanistica, assetto del territorio, PTCP, paesaggio, genio civile e difesa del suolo, Settore ambiente, energia, aree protette;
 - Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) BAT;
 - Comune di Andria.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito all’assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente nonché all’Autorità precedente, Comune di Andria, invitando quest’ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.

- con note prot. nn. AOO_026/9517 del 24/7/2017, 11367 del 28/8/2017, 6314 del 6/9/2017, acquisite rispettivamente al prot. con nn. AOO_089/7984 del 11/8/2017, AOO_089/8374 del 1/9/2017 e AOO_089/8647 del 11/9/2017, la Sezione regionale Protezione Civile, l’Autorità di Bacino della Puglia e Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia trasmettevano il proprio contributo ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmi alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- con nota pec del 31/7/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/7992 del 11/8/2017 il comune di Andria trasmet-

teva alla Sezione Autorizzazioni Ambientali e al Commissario ad Acta il contributo della Sezione regionale Protezione Civile;

- con nota prot. AOO_089/8592 del 8/9/2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva al Commissario ad Acta le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, in particolare dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio. Nella stessa si precisava che i termini del procedimento erano sospesi ai sensi del co. 1 art. 6 R.R. 13/2015 e che decorsi 15 giorni in mancanza di riscontro si sarebbe proceduto all'adozione del provvedimento sulla base della documentazione agli atti;

considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'*Autorità procedente* è il Commissario ad Acta ;
- l'*Autorità competente* è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).

tenuto conto che:

- con nota prot. n. AOO_089/7098 del 18/7/2017, è stata avviata dal Servizio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,
- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
 - la Sezione regionale Protezione Civile invitava *"a tenere in debita considerazione le previsioni contenute nel Piano comunale di protezione civile con riferimento agli scenari di rischio"*, sottolineava *"l'importanza delle aree destinate a scopi di protezione civile ... delle vie di fuga in caso di evacuazione e dei punti critici del territorio ..."* e riteneva opportuno che *"la pianificazione urbanistica consideri adeguatamente, tra gli altri, il rischio idraulico connesso alle trasformazioni operate sul territorio ... che modifichino il regime idraulico esistente, relativamente alle quali è auspicabile vengano previste adeguate misure compensative"*;
 - l'Autorità di Bacino della Puglia faceva presente che *"dalla verifica degli elaborati desunti dal link indicato non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento"*;
 - la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia rappresentava che:
 - *"dalla documentazione in atti l'edificio risale alla fine del secolo XIX e presenta caratteri unitari, nonostante i successivi interventi realizzati e non conclusi nel '52 e pertanto va tutelato in ragione del suo pregio storico ex artt. 76 comma 1, 77, 78 comma 2 delle NTA del PPTR, oltre delle qualità architettoniche e dettagli costruttivi e stilistici interesse culturale, rappresentativi del contesto culturale dell'epoca (paesaggio fra '800-'900) ..."*
 - *l'edificio in questione unitamente alla costellazione di edifici ugualmente censiti A3, rappresenta un elemento del sistema insediativo sorto a corona lungo il margine del centro urbano storico, attestandosi prevalentemente sulle direttrici viarie principali, costituiva quindi all'origine un presidio qualificante del connettivo fra città e campagna, e nell'attualità fra città consolidata e città contemporanea. Pertanto il ruolo e la rilevanza dell'edificio (e degli edifici di rango analogo) nel paesaggio urbano di riferimento va delineato nell'ottica di sistema. ..."*
 - *la Variante al PRG dovrà individuare e garantire una forma di tutela che contempra la conservazione dell'immobile e della sua area annessa"*
- il Commissario ad Acta, pur sollecitato da questa Sezione con nota prot. n. AOO_089/8592 del 8/9/2017, non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai SCMA come disposto dall'art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della "Variante puntuale al PRG nel comune di Andria - Sen-

tenza n. 1573/2011 del T.A.R. - Ricorso proposto da "Nefhti" s.r.l.", sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE URBANISTICA AL PRG

Trattasi di una Variante urbanistica al PRG per la riqualificazione urbanistica di suolo ubicato all'interno dell'area urbana del comune di Andria, in viale Venezia Giulia, a pochi metri dalla stazione ferroviaria.

Oggetto della variante è un area segnata al catasto al foglio 30/F particelle catastali 84, 300, 96217, nella parte destinata dal PRG a "Zone A3 – edifici sparsi di valore storico-ambientale" coincidente in parte col sedime di un edificio periurbano, di tipologia insediativa residenziale e plurifamiliare e, per la restante parte, col giardino funzionalmente pertinenziale allo stesso edificio (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 22).

Obiettivo generale della variante è di assegnare una destinazione urbanistica appropriata a tale area, la cui precedente destinazione "era stata annullata per difetto di motivazione dalla Sentenza n. 1719/2000 del T.A.R. Puglia – Bari – sezione I" (RAP, pag. 13). A pag. 28 sono riportati gli obiettivi specifici della stessa:

1. *Rendere coerente l'area di interesse rispetto alla maglia di appartenenza definita dal vigente P.R.G.*
2. *Rendere coerente l'area di interesse rispetto al territorio contermini e con quanto previsto dal previgente P.d.F.*
3. *Reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante a seguito sentenza del TAR Bari n. 1719/2000 che ha determinato l'annullamento del vincolo "A3 – edifici sparsi di valore storico ambientale", imposto dallo strumento urbanistico vigente sull'edificio di cui l'area di interesse è posto a sedime, per difetto di motivazione, sul presupposto che non era rinvenibile alcuna testimonianza storica.*
4. *Dare esecuzione alla sentenza n. 6782/2009 del 02/11/2009 del Consiglio di Stato secondo cui il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Bari n. 1719/2000 può imprimere il regime della circostante zona "Zona B 3-4 di completamento" all'area in questione solo attraverso la mediazione dell'esercizio del potere pianificatorio.*
5. *Dare esecuzione alla sentenza n. 1573/2011 del T.A.R. Puglia – Bari – sezione III in cui si è ordinato al Comune di Andria di adempiere con provvedimento espresso sull'istanza presentata dalla società ricorrente NEFTHI srl in data 05/03/2010, volta alla tipizzazione urbanistica dell'area oggetto di interesse attribuendo alle relative aree la destinazione di "Zona B 3-4 di completamento".*

La proposta di variante, prevede di assegnare una destinazione coincidente con quella dell'area circostante "Zona B3-4 di completamento" i cui parametri sono definiti dall'art. 6.6 bis delle N.T.E. del PRG:

- *IFF = 6 mc/mq*
- *Rc = 60%*
- *h max = 21*

A tali disposizioni sono aggiunte "ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative" che attengono a:

- *Spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, in particolare prevedendo una misura doppia rispetto alle disposizioni normative vigenti*
- *Volumi per le destinazioni non specificatamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze, in particolare prevedendo che siano in misura pari al 20% della volumetria totale*
- *Strumento attuativo, in particolare prevedendo che il permesso di costruire sia esteso all'intero suolo di proprietà verificando i suddetti obblighi.*

Tale nuova destinazione permetterebbe di mettere in tatto le seguenti "strategie" (RAP. pag 23):

- *Creazione di immobili ad uso residenziale*
- *Creazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, o a parcheggio*
- *Insediamento di attività connesse con la residenza e compatibile con essa.*

Per quanto riguarda le urbanizzazioni a pag. 93 del RAP si riferisce che "nell'area oggetto di variante risulta già presente un edificio e delle opere di urbanizzazione", pur non specificando quali.

Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001

e ss.mm.ii.

Relativamente all'influenza della Variante su altri piani/programmi, nel RAP a pag. 30 e ss. si riporta una ricognizione della pianificazione comunale, provinciale e regionale e la relativa analisi di coerenza.

I problemi ambientali conseguenti alle trasformazioni urbanistiche previste dalla variante in oggetto potrebbero avere rilevanza generale, agendo indirettamente sul cambiamento climatico, influenzando il consumo di suolo e la perdita di biodiversità, ma anche rilevanza locale, derivanti dal carico urbanistico e dalle pressioni ambientali che si andranno a creare rispetto alla situazione attuale che quindi porteranno: incremento del consumo di risorse, idriche ed energetiche, emissioni e produzione di acque reflue o di rifiuti.

Relativamente al *integrazione delle considerazioni ambientali*, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, e *l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*:

1. il RAP evidenzia alle pagg. 59 e ss., pur in modo sintetico, la coerenza della Variante con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti a livello internazionale e con la pianificazione regionale, sovracomunale e comunale, inoltre si rileva che l'area d'intervento è all'interno del contesto urbano ed è servita della rete viaria e delle urbanizzazioni. Relativamente alla coerenza con il PPTR, il RAP dedica le pagg. 98 e ss. e conclude che la variante è "pienamente rispondente" ai seguenti obiettivi generali del PPTR:

- Sviluppare la qualità ambientale del territorio;
- Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
- Definire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali

Tuttavia, quanto suddetto non trova riscontro con le norme della Variante proposta consentono "interventi di sostituzione edilizia".

2. nel RAP a pag 18 e ss. sono richiamate le disposizioni dell'art. 4 della L.R. n.13/2008, che tuttavia non trovano riscontro nelle norme proposte.

2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

La variante in oggetto riguarda un'area urbana di superficie complessiva di circa 2.256 mq "all'interno del tessuto residenziale continuo, circondata in prevalenza da alti edifici." (RAP pag. 75). Tale area risulta in parte occupata da un edificio di circa 600 mq, "il cui impianto costruttivo originario risale alla fine dell'ottocento", e dal relativo giardino pertinenziale. L'edificio è "costituito da un piano seminterrato, da un piano rialzato e da un primo piano, nonché dal sovrastante lastrico solare praticabile" (RAP, pag. 22). Nel "giardino pertinenziale ... sono presenti diverse essenze arboree (riscontrate attraverso sopralluogo esperito in data 16/02/2017) tra cui esemplari di

- *Quercus ilex L. (leccio)* di discrete dimensioni e pregio estetico,
- *Pinus halepensis Mill. (pino d'Aleppo)* di scarso valore estetico e dubbia stabilità,
- *Ailanthus altissima Mill (ailanto)* di discrete dimensioni ma scarso valore estetico ed ecologico che stanno causando danni ad alcune parti dell'edificio a causa della presenza di nuovi esemplari che si sono diffusi grazie alla disseminazione massiva degli individui già presenti;
- *Cupressus sempervirens, L.* di buona altezza ma dalla stabilità da accertare attraverso indagini specialistiche".

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2011) si rileva che l'area è inserita in un contesto caratterizzato da "tessuto residenziale continuo, denso più recente e basso".

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai **valori paesaggistici e storico-architettonici**, l'area di intervento, in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricade nell'ambito: "La Puglia centrale" e nella figura: "la piana olivicola del nord barese" e interessa la componente beni culturali: UCP "Città consolidata".

In riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da SIC, ZPS o IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUT-T/p.

In riferimento alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, l'area di intervento non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

In riferimento alla **tutela delle acque**, l'area di intervento ricade in Aree Soggette a contaminazione Salina sottoposte a tutela dal PTA della Puglia.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito comunale interessato, si evidenziano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Andria attualmente convoglia i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), nel proprio impianto di depurazione e risulta dimensionato per 130.000 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 149.050 Abitanti Equivalenti (dati PTA), per cui è necessario il relativo adeguamento (fonte dati *Report sulla depurazione in Puglia* DGR 1896/2013);
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il comune di Andria è classificato come "ZONA IT16102: zona di pianura, comprendente le aree meteorologiche IV e V" e che nel territorio comunale è presente una centralina dell'ARPA di monitoraggio della "Qualità dell'aria" a circa 300 m dall'area in oggetto, che ha registrato n. 5 superamenti per il PM10 dal 1 gennaio ad oggi;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche il comune di Andria ha registrato nel 2016 una produzione di RSU circa 440 kg pro capite/anno e una percentuale di RD pari al 65 %;

Dalla consultazione del sito istituzionale comunale risulta essere in atto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.

3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE

Riguardo alla valutazione degli impatti generabili dalla variante proposta, nel RAP si riporta quanto segue raggruppato per componenti/tematiche ambientali:

- Suolo:
 - *"provocare un rallentamento del ciclo di vita di autorigenerazione del territorio, inteso come fonte non rinnovabile, in particolare sull'elemento suolo. Tali impatti, nel caso specifico, non si verificheranno in quanto nell'area oggetto di variante risulta già presente un edificio e delle opere di urbanizzazione"*
 - *"diminuzione di materia organica, l'impermeabilizzazione. Alla stessa maniera, ciò si potrebbe evitare se si dovesse mantenere, per l'edificazione che scaturirebbe in conseguenza della variante in oggetto, l'ingombro dell'edificio attualmente presente. Pertanto, anche in questo caso, l'impatto potenziale è da intendersi moderatamente negativo mitigabile con interventi specifici."*
- Rifiuti:
 - *"l'edificio attualmente presente risulta ad oggi disabitato e, di conseguenza, non dà luogo alla produzione degli stessi. Per ciò che riguarda questo aspetto, la situazione attuale possiede, quindi, lo stesso potenziale di quella prevista dalla variante e, pertanto, l'impatto NON è sicuramente da intendersi negativo".*
- Acqua:
 - *"eventuale impermeabilizzazione dell'area occupata dal giardino pertinenziale che potrebbe interferire con il drenaggio delle acque in profondità. Ciò si potrebbe evitare se si dovesse mantenere, per l'edificazione che scaturirebbe in conseguenza della variante in oggetto, l'ingombro dell'edificio attualmente presente. Pertanto, l'impatto potenziale è da intendersi moderatamente negativo mitigabile con interventi specifici"*
- Flora e Fauna:
 - *"miglioramento e manutenzione del giardino presente (conseguente all'insediamento di abitazioni ed attività connesse con esse all'interno del sito) permetterebbe la sostituzione di elementi arborei ed arbustivi in deperiente stato fitosanitario e la cura di quegli elementi in buono stato."*
- Aria:
 - *"aumento dei fattori inquinanti dovuti principalmente all'incremento del traffico superficiale. L'entità di tale incremento è da considerarsi trascurabile, dato il contesto urbano in cui è presente l'area oggetto di"*

variante. Pertanto, l'impatto potenziale è da intendersi moderatamente negativo mitigabile con interventi specifici."

- Salute:

- *"aumento del traffico veicolare (la cui incidenza è da intendersi trascurabile dato il contesto urbano) e, d'altro canto, il miglioramento delle condizioni di un'area attualmente abbandonata ed in forte degrado che risulta essere un aspetto prevalente rispetto al precedente. Pertanto, l'impatto potenziale è da intendersi moderatamente positivo."*

- Risorse energetiche:

- *"aumento del carico energetico, inteso come fabbisogno energetico giornaliero, dovuto all'accentuazione della presenza antropica per l'utilizzazione a regime. Ciò si verificherebbe anche se l'edificio attualmente esistente fosse attualmente abitato. D'altro canto va considerato anche il fatto che la nuova edificazione che scaturirà a seguito della variante rispetterà tutte le attuali normative relative al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo di risorse energetiche prodotte da fonti rinnovabili."*

- Patrimonio paesaggistico, storico e culturale:

- *"incidere negativamente sulle caratteristiche estetiche e storico-strutturali dell'area oggetto di variante. Dato lo scarso valore storico dell'edificio presente, la cui tutela come patrimonio storico-culturale è stata resa nulla Sentenza n. 1719/2000 del T.A.R. Puglia – Bari – sezione I per "difetto di motivazione, sul presupposto che non era rinvenibile alcuna testimonianza storica", tale impatto è da intendersi come nullo."*

Suddetta valutazione non fornisce indicazioni relativamente alla quantità di suolo che potrebbe essere impermeabilizzato e agli abitanti che potrebbero insediarsi e, quindi, ai relativi consumi procapite.

Inoltre non è stato considerato che gli interventi attuabili con la variante in oggetto:

- vanno a sommarsi alla situazione residenziale attuale (cumulo)

- comportano un incremento del carico urbanistico che genera ulteriori effetti rispetto a quelli precedentemente elencati:

- *produzione di reflui*

- *incremento di consumi idrici*

- *perdita di biodiversità*

Infine, pur ammettendo la possibilità di alcuni impatti moderatamente negativi "mitigabili con interventi specifici", il RAP non prevede nessuna misura di mitigazione.

CONCLUSIONI

La Variante propone per l'area in oggetto una soluzione in continuità con il tessuto urbano esistente, nel quale si trova interclusa, in linea con il risparmio di risorse. Viepiù che la proposta avanzata prevede "ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative" che limitando l'edificazione residenziale a vantaggio dei servizi e degli standard, potrebbero, dal punto di vista ambientale, avere riflessi, probabilmente positivi, anche sulla riduzione del consumo di suolo (sebbene nel RAP tale aspetto non sia stato considerato). Pertanto la soluzione proposta, al fine di meglio integrare le considerazioni ambientali, richiederebbe al limite integrazioni normative per garantire la progettazione sostenibile degli edifici realizzabili, il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, la riduzione delle emissioni, il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo e il miglioramento del microclima urbano.

Pur tuttavia occorre considerare che l'analisi effettuata non ha efficacemente chiarito il valore storico e culturale dell'edificio e del relativo giardino e pertanto i conseguenti possibili impatti della Variante su questi, considerato che le norme proposte prevedono anche il loro eventuale abbattimento e/o trasformazione. Infatti se da un lato nel RAP si precisa l'assenza di impatti sul patrimonio culturale, assumendo come presupposto quanto espresso in merito dalla prima Sentenza n. 1719/2000 del T.A.R. Puglia – Bari – sezione I, nonostante medio tempore l'area sia stata ricompresa in un "ulteriore contesto paesaggistico" dal PPTR, dall'altro il contributo della Soprintendenza ne sottolinea l'importanza di per sè, tanto da prospettare l'eventuale avvio delle procedure di tutela previste dal Codice dei BB.CC, e per il suo ruolo nel paesaggio urbano qualificandolo quale elemento, fra gli altri, del sistema insediativo sorto a corona lungo il margine del centro urbano storico.

Pertanto, pur considerando le modeste dimensioni dell'area interessata, atteso il livello di dettaglio delle informazioni fornite nel RAP che quindi non è sufficiente a superare un certo grado di *incertezza* relativamente al livello di rilevanza degli impatti sull'edificio e sul relativo giardino, non si può escludere che l'attuazione della Variante non possa avere significativi sul patrimonio culturale. Quindi, al fine di garantire la massima efficacia degli obiettivi della Valutazione ambientale strategica ed orientare al meglio la scelta del Commissario ad Acta, si ritiene che tali problematiche debbano essere affrontate nell'ambito dell'iter di formazione della Variante di che trattasi con una valutazione più approfondita degli impatti che potrebbero interessare il bene in questione, assicurando l'equilibrio far lo sviluppo urbanistico e gli aspetti ambientali e di tutela del patrimonio culturale.

Tale valutazione permetterebbe altresì di confrontarsi con gli approfondimenti e le possibili scelte più ad ampia scala che l'Amministrazione Comunale, nella stesura del PUG attualmente in corso, intende portare avanti per tale sistema insediativo.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la Variante puntuale al PRG nel comune di Andria - Sentenza n. 1573/2011 del T.A.R. - Ricorso proposto da "Nefhti" s.r.l. potrebbe comportare impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e sul patrimonio culturale e debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 9, comma 10 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii. le attività svolte nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla presente determinazione esauriscono la fase di consultazione preliminare di cui allo stesso articolo di legge in merito alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, alle seguenti condizioni:

- gli elaborati progettuali e il Rapporto Ambientale dovranno tenere conto di tutte le criticità evidenziate nel presente provvedimento e dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, senza pregiudizio del rispetto dei criteri stabiliti nell'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
- gli elaborati progettuali e il Rapporto Ambientale dovranno essere messi a disposizione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi, dei già sentiti nella fase di consultazione di cui sopra.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, la dirigente della Sezione

DETERMINA

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di **assoggettare la “Variante puntuale al PRG - Sentenza n. 1573/2011 del T.A.R. - Ricorso proposto da “Nefhti” s.r.l. nel comune di Andria”** alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa;
- di **precisare** che il presente provvedimento:
 - permette all'autorità procedente di avviare direttamente la redazione del Rapporto Ambientale di cui all'art. 10 della L.R. 44/2014, a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate in precedenza;
 - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - all' Autorità procedente – **Commissario ad Acta della Sent. n. 1573/2011 della III Sez. TAR Puglia-Bari;**
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio